

Investimenti a lungo termine degli enti di previdenza e dei fondi pensione

Art. 1, c. 73

• Gli enti di previdenza e i fondi pensione possono investire, nell'ambito dei Piani di investimento a lungo termine (PIR), somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale, nell'acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati (peer to peer lending).

Piani di risparmio a lungo termine (PIR)

Art. 1, c. 80

• È abrogata la disposizione che richiedeva che fossero emessi o stipulati con imprese, che svolgono attività diverse da quella immobiliare, almeno il 70% degli strumenti finanziari in cui sono destinate le somme o i valori del piano di risparmio a lungo termine, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i 2/3 dell'anno stesso.

• È abrogata la presunzione assoluta di impresa immobiliare per l'impresa con patrimonio costituito prevalentemente da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa.

RITA – Rendita integrativa temporanea anticipata

Art. 1, cc. 168, 169

• Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata RITA, decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. È, pertanto, abolito il requisito anagrafico di almeno 63 anni di età.

• Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.

• La rendita anticipata è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

• La parte imponibile della rendita anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1.01.2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

• Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

• Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31.12.2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1.01.2001 al 31.12.2006 e successivamente a quelli maturati dal 1.01.2007.

• Le disposizioni si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

• È abrogato il divieto di riscatto totale della posizione individuale maturata che i regolamenti possono stabilire per i casi di invalidità permanente ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Destinazione del Tfr dei dipendenti alla previdenza complementare

Art. 1, cc. 171, 172

• Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data del 1.01.2018, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare.

• Qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di una disposizione normativa o contrattuale, a esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri ordinari previsti dall'art. 8, c. 7, lett. b) D.Lgs. 252/2005 (in caso di modalità tacita di adesione), salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.

• Entro 6 mesi dal 1.01.2018 i fondi pensione negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni.

• Decorso tale termine i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito nei punti precedenti.

• Prima della scadenza del predetto termine, i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.

Soppressione di Fondinps

Art. 1, cc. 173-176

• La forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'Inps (al fine di accogliere le quote di TFR maturando non destinato in forma esplicita ad un fondo pensione) è soppressa, con decorrenza dalla data determinata con decreto del Ministro del Lavoro.

• Con il medesimo decreto è individuata la forma pensionistica alla quale fare affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi di mancata destinazione da parte del lavoratore e le quote in precedenza destinate a FONDINPS, esistenti alla data di soppressione della stessa.

• Tale forma pensionistica è individuata tra le forme pensionistiche negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e dotata di un assetto organizzativo conforme alle disposizioni.